

LA Compagnia di Samuele

Sede legale in Cantù



Verbale di Assemblea generale straordinaria

Oggi 27 ottobre 2020, alle ore 20.30 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea generale straordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo testo statuto

Assume la Presidenza il sig. Gerbino Patrizio, il quale constatata la presenza di tutti i soci dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo signori Maggioni Dario e Villa Alfonso, risultando quindi costituito il quorum deliberativo statutariamente richiesto, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare. L'assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Villa Alfonso, che accetta l'incarico.

Circa il punto dell'ordine del giorno il Presidente, dopo una breve introduzione nella quale riepiloga i motivi per i quali risulta opportuno cambiare lo statuto vigente adottando gli elementi distintivi delle Organizzazioni del Terzo settore, procede quindi alla lettura del nuovo testo di Statuto che viene portato all'attenzione degli associati. Si apre quindi la discussione tra i presenti, al termine della quale, l'Assemblea all'unanimità dei voti delibera di adottare un nuovo testo di Statuto dell'Associazione corrispondente al testo predisposto, che viene allegato sub A).

Quindi, alle ore 21.30, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il presidente toglie la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Patrizio Gerbino)

Patrizio Gerbino

Il Segretario

(Alfonso Villa)

Alfonso Villa

Allegato A) alla delibera: statuto modificato



REGISTRATO A CANTÙ IL 29 OTT. 2020

al n. 1225 ser. 3

con esatte € 200,00 (Duecento/00)

IOR

IL FUNZIONARIO
Rosanna Sparmella

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Rossella Fischetti



AGENZIA DELLE ENTRATE DI CANTÙ
Alegato n. 1
all'atto qui Registrato
il 29 DII 2020
al n. 1225 Serie 3
IL CAPO



“STATUTO LA COMPAGNIA DI SAMUELE APS”

Denominazione e sede

Art. 1

- 1.1 - È costituita l'Associazione denominata “LA COMPAGNIA DI SAMUELE Associazione di Promozione Sociale”, siglabile “LA COMPAGNIA DI SAMUELE A.P.S.”.
- 1.2 - L'utilizzo dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
- 1.3 - L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del dell'articolo 35 e seguenti D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
- 1.4 - Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- 1.5 - L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Cantù e potrà istituire proprie sedi operative in Italia.

Scopo e durata

Art. 2

- 2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2.2. Finalità dell'Associazione in particolare, con particolare riferimento a soggetti portatori di handicap, è realizzare, sostenere e promuovere attività e progetti che favoriscano lo sviluppo integrale della persona nella molteplicità dei suoi aspetti fisici, psicologici, affettivi, relazionali e culturali, anche al fine di favorirne l'integrazione sociale e potenziarne le diverse capacità individuali, valorizzandone la crescita.
- 2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2.4 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Progettualità per lo sviluppo dell'autonomia della persona (es.: cura di sé), per l'educazione, l'incentivazione, stimolo e sviluppo delle attitudini personali (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori di cucina, di giardinaggio, laboratori artistici, ippoterapia, nuoto, musicoterapia);
- Progettualità rivolta a dare supporto alle famiglie di soggetti disabili, anche attraverso l'attivazione di centri estivi, gestione tempo libero, organizzazione di gite e vacanze, supporto e sostegno alle esigenze necessità individuali di spostamento;
- Progetti per l'attivazione di stage lavorativi per persone disabili.
- Sostegno alle famiglie di persone disabili affetti da patologie rare, ed anziani, offrendo supporto e possibilità di divulgazione e aggiornamento di informazione con attività di Sportello informazione, nonché attraverso l'organizzazione di corsi di formazione inerenti all'educazione di persone disabili e alle modalità per rispondere al meglio alle loro esigenze.

2.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.6 Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni, con i quali ritenga utile avere collegamenti, stipulando convenzioni, accordi di programma, patti territoriali, contratti e quant'altro possa concorrere al conseguimento delle proprie finalità.

2.7 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.8 Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2.9 L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Patrimonio ed entrate

Art. 3

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

3.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 4

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

4.2 Entro il 30 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

9.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

9.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

9.5 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

9.6 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta alla assemblea, nella prima convocazione successiva alla cooptazione, per la ratifica.

9.7 L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Nomina del Presidente e Vice Presidente

Art. 10

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 11

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.3 Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

11.4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto



della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.6 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 12

12.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati.

I suoi membri sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

12.2 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

12.3 Spetta al Consiglio Direttivo istituire eventuali territoriali dell'Associazione.

Compiti e funzioni del Presidente

Art. 13

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Assemblea degli Associati

Art. 14

14.1 Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

14.2 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

14.3 L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

14.4 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

14.5 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.6 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

14.7 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Art. 15

15.1 Ogni associato iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

15.3 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

15.4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



15.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

15.6 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

15.7 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

15.8 Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Organo di Controllo

Art. 16

16.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

16.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 17

17.1 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea.

17.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

17.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Controversie

Art. 18

Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Milano.

Rinvio

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Cantù, 27 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Roberto Gebauer
.....

IL SEGRETARIO

[Signature]
.....